legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N. 56/2020
del 6 agosto 2020

AREA TAX

CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

La corretta imputazione dei componenti positivi di reddito derivanti da provvedimenti giurisprudenziali e lodi arbitrali
Le condizioni per la cessione del credito Ires alla controllante nell'ambito di un consolidato
I requisiti per l'applicazione del regime del realizzo controllato alle operazioni di conferimento di partecipazioni

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

La responsabilità dell'acquirente per il mancato assolvimento dell'Iva da parte del cedente
Il trattamento fiscale dei contributi in conto impianti
Il regime di non imponibilità delle triangolazioni comunitarie con trasporto a cura dal cessionario intermedio

GIURISPRUDENZA DI MERITO

La non imponibilità delle plusvalenze derivanti da cessioni di auto d'epoca

La corretta imputazione dei componenti positivi di reddito derivanti da provvedimenti giurisprudenziali e lodi arbitrali

Agenzia delle entrate – Risposta all'istanza di consulenza giuridica del 4 agosto 2020, n.9

L'Agenzia delle entrate, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta individuazione del periodo di competenza dei componenti reddituali derivanti da provvedimenti giurisprudenziali e lodi arbitrali. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ha chiarito che, per i soggetti diversi dalle microimprese, l'imputazione in bilancio dei citati componenti deve avvenire nell'esercizio in cui sorge il relativo diritto, sulla base dei seguenti criteri:

- i crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio se sussiste un titolo al credito, e quindi se effettivamente rappresentano un'obbligazione di terzi verso la società;
- i debiti di finanziamento e quelli che si originano per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio nel momento in cui sorge l'obbligazione della società al pagamento verso la controparte, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali;
- infine, in caso di controversie giudiziarie con un probabile esito sfavorevole, la stima degli eventuali oneri è effettuata alla fine di ciascun esercizio in cui il contenzioso è in essere, sulla base di un'adeguata conoscenza delle situazioni specifiche, dell'esperienza passata e di ogni altro elemento utile, inclusi i pareri di esperti.

torna su

Le condizioni per la cessione del credito Ires alla controllante nell'ambito di un consolidato

Agenzia delle entrate – Risposta all'istanza di interpello del 31 luglio 2020, n.233

L'Agenzia delle entrate, in tema di imposte sui redditi, ha chiarito che, ai fini della cessione dell'eccedenza Ires alla società controllante mediante la procedura di cui all'art.43-*ter* del dpr 29 settembre 1973, n.602, non rileva l'obbligo di redazione del bilancio consolidato di cui al dlgs. 9 aprile 1991, n.127, laddove tale adempimento sia stato già effettuato da un altro soggetto, comunque obbligato, quale, ad esempio, una controllata estera.

torna su

I requisiti per l'applicazione del regime del realizzo controllato alle operazioni di conferimento di partecipazioni

Agenzia delle entrate – Principio di diritto del 28 luglio 2020, n.10

L'Agenzia delle entrate, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità applicative del regime del c.d. realizzo controllato di cui all'art.177, comma 2 del Tuir. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ha chiarito che, il suddetto regime rappresenta una deroga al criterio generale del valore normale delineato dall'art.9 del Tuir e risulta applicabile solo se dal confronto tra il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita e la frazione di incremento di patrimonio netto della società conferitaria emerge una plusvalenza in capo al soggetto conferente. Invece, conclude l'Amministrazione finanziaria, nel caso in cui tale differenza risulti negativa, ai fini della determinazione della minusvalenza deducibile, trova applicazione il criterio tradizionale del confronto tra il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione e il valore normale.

torna su

La responsabilità dell'acquirente per il mancato assolvimento dell'Iva da parte del cedente

Corte di Cassazione – Ordinanza del 22 luglio 2020, n.15594

La Corte di Cassazione, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, in caso di cessione sottocosto di taluni beni, individuati con dm del 22 dicembre 2005, l'acquirente, ai sensi dell'art.60-*bis* del Decreto Iva, è responsabile in solido per l'Imposta non versata dal cedente. Infatti, aggiunge la Suprema Corte, qualora la cessione di autoveicoli e/o degli altri beni individuati dal citato decreto. avvenga a un prezzo inferiore al valore normale, le condizioni di favore applicate dal cedente possono trovare spiegazione solo nella inadempienza alle obbligazioni tributarie.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Il trattamento fiscale dei contributi in conto impianti

Corte di Cassazione – Ordinanza del 16 luglio 2020, n.15193

La Corte di Cassazione, in tema di imposte sui redditi, ha chiarito che, i contributi ricevuti da una società che svolge l'attività di concessionaria di auto, destinati al potenziamento degli impianti di vendita da essa gestiti mediante l'acquisizione e la realizzazione di beni strumentali ammortizzabili, costituiscono contributi in conto impianti e, in quanto tali, devono essere computati in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite cui afferiscono. Infatti, conclude la Suprema Corte, tali contributi concorrono a formare il reddito d'impresa nello stesso modo in cui concorrono a formare il risultato economico civilistico e devono essere ripartiti in base alla vita utile del bene per il quale sono stati concessi sotto forma di quote di ammortamento deducibili.

torna su

Il regime di non imponibilità delle triangolazioni comunitarie con trasporto a cura dal cessionario intermedio

Corte di Cassazione – Ordinanza del 7 luglio 2020, n.14031

La Corte di Cassazione, in tema Imposta sul valore aggiunto, e in particolare in materia di triangolazioni comunitarie, ha chiarito che, il trasporto del bene eseguito da un soggetto intermedio, in luogo del cedente originario, non assume alcun rilievo ai fini della determinazione della non imponibilità dell'operazione. Infatti, afferma la Suprema Corte, il soggetto interposto non utilizza direttamente la merce ma, al contrario, effettua l'acquisto esclusivamente in funzione della successiva esportazione ovvero della cessione intracomunitaria e, pertanto, non si ravvisano cause di preclusione del regime di non imponibilità previsto dall'art.41 del dl 30 agosto 1993, n.331.

torna su

La non imponibilità delle plusvalenze derivanti da cessioni di auto d'epoca

Commissione Tributaria Provinciale di Brescia – Sentenza del 9 luglio 2020, n.261

La Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, in tema di imposte sui redditi, ha chiarito che, le plusvalenze derivanti dalla cessione di auto d'epoca effettuate da una persona fisica, non sono necessariamente connesse ad un'attività commerciale non esercitata abitualmente e, di conseguenza, non rientrano automaticamente nella definizione di redditi diversi di cui all'art.67, comma 1 del Tuir. Infatti, aggiunge la Commissione, la mera esistenza di un differenziale tra il corrispettivo di vendita e il costo di acquisto, non comporta l'emersione di reddito imponibile laddove non sussistano elementi basilari e imprescindibili per una qualunque attività commerciale, quali, ad esempio, la promozione delle cessioni, la pubblicità, le continue trattative per la compravendita e/o un sito internet.

torna su

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli
dott. Carmine Elio Ascione

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it